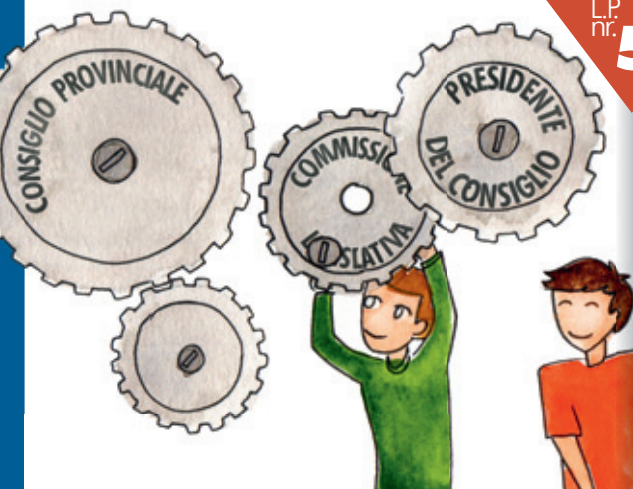




L.P.
nr. **5**

LEGGE PROVINCIALE
28 marzo 2013, n. 5

Valutazione delle leggi

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.
Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia

7giorni DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
Agenzia di informazione del Consiglio Provinciale - anno XVIII n. 406



L.P.
nr. **10**

LEGGE PROVINCIALE
1 luglio 2013, n. 10

Apprendimento permanente

Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze

L.P.
nr. **11**

LEGGE PROVINCIALE
1 luglio 2013, n. 11

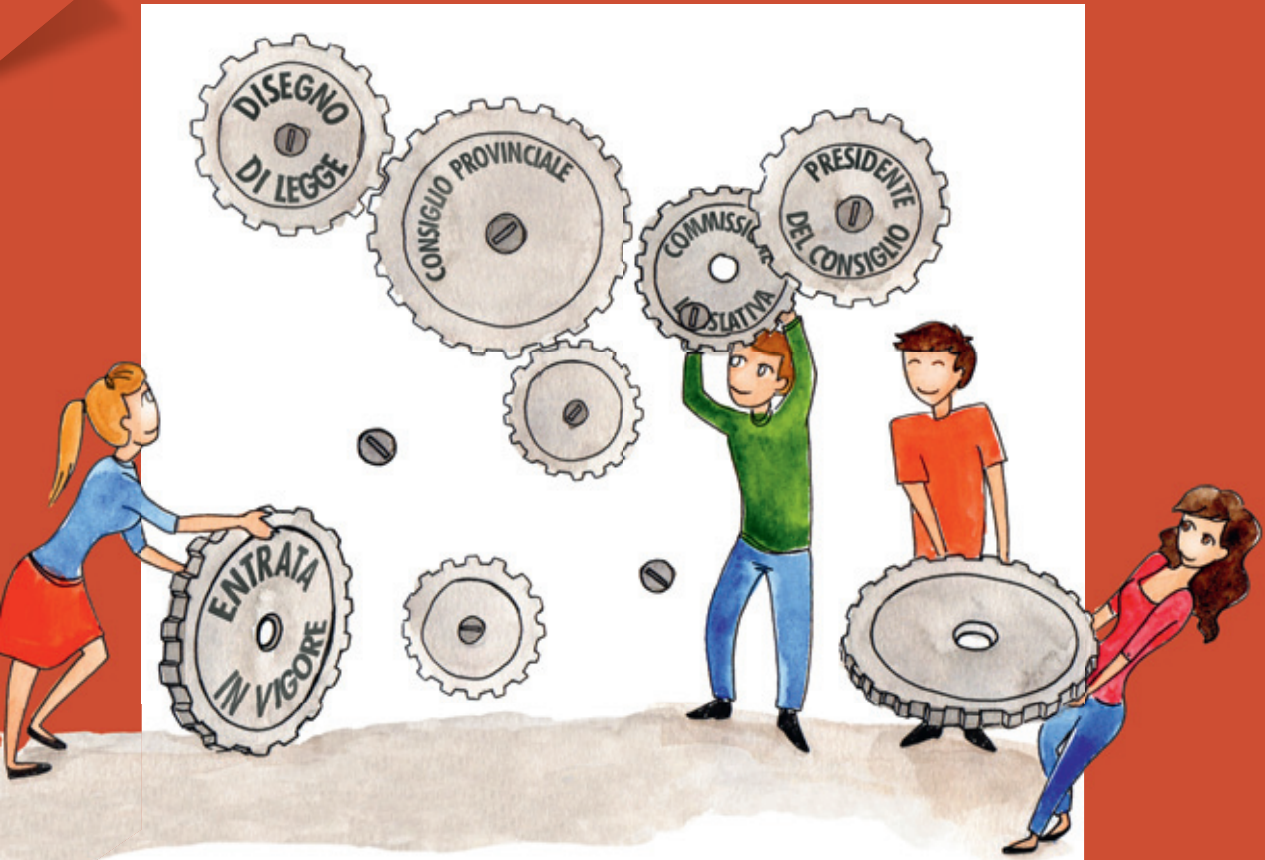
Fondo unico spettacolo

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo

LEGGE PROVINCIALE
28 marzo 2013, n. 5

Valutazione delle leggi

**Controllo sull'attuazione
delle leggi provinciali
e valutazione degli effetti
delle politiche pubbliche.
Modificazioni e
razionalizzazione delle leggi
provinciali che prevedono
obblighi in materia**



Introduzione

Il consigliere provinciale Walter Viola (Gruppo Misto), primo firmatario del disegno di legge 231/XIV:



“Le leggi provinciali approvate dall’assemblea legislativa (il Consiglio provinciale) vengono poi pienamente attuate dall’organo esecutivo (la Giunta provinciale)? Quali effetti producono queste leggi sulla società trentina? Cosa funziona e cosa si dimostra di fatto inefficace nel dettato delle singole leggi? Le finalità e le motivazioni espresse in sede di approvazione della legge sono state rispettate nell’attuazione della norma?

Ecco, l’iniziativa legislativa che ho intrapreso con il mio disegno di legge del 19 luglio 2011 – giunto a buon fine con il varo di questa legge provinciale numero 5 del 2013 – ha proprio lo scopo di fare in modo che a queste domande possano essere date risposte adeguate.

Sono partito insomma dalla necessità di sperimentare nuovi e più ampi strumenti in dotazione al Consiglio per controllare che la Giunta faccia tutto quanto previsto dalla legislazione provinciale, e ne dia rendiconto al legislatore. Per questo ho proposto di introdurre più stringenti meccanismi di monitoraggio degli effetti prodotti dagli atti normativi, onde evitare che si producano leggi su leggi, senza andare a controllare se esse siano correttamente applicate e soprattutto se servano oppure no a migliorare la società e l’economia trentine. La legislazione trentina è “grossa” quanto quella della repubblica francese, abbiamo bisogno di snellire, semplificare, garantire più efficienza.

Obiettivo conseguente è rendere possibile una costante “manutenzione” delle leggi provinciali, quindi un aggiornamento alle eventuali, mutate situazioni. Ancora: misurare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto a una data normativa. Credo che la valutazione dell’impatto della legislazione sia un compito che deve essere assolto su base paritetica da Consiglio e Giunta, ciascuno nel proprio ruolo. Credo poi che per questa strada si possa anche valorizzare il lavoro e il posizionamento del “potere legislativo” nel nostro sistema di autonomia speciale.

Il disegno di legge mio e dei colleghi di gruppo sta alla base di tutto il capo I della nuova l.p. 5/2013, quindi alla base della sua “ossatura”.



Il consigliere provinciale Claudio Civettini (Lega Nord Trentino), primo firmatario del disegno di legge 316/XIV:

pag. 2

“La Legge provinciale 28 marzo n° 5, che prevede il “Controllo sull’attuazione delle Leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche”, con obblighi informativi nei confronti del Consiglio Provinciale, è,

in sè, un criterio valutativo e di sprone, alla semplificazione legislativa, all’attuazione dei deliberati, al controllo sugli effetti generati e all’obbligo di rendere pubblici i risultati. Uno strumento essenziale, che, soprattutto in tempi di crisi come quelli odierni, mette il legislatore, l’esecutivo e il cittadino, nella possibilità di verificare l’efficacia delle scelte. Per fare un esempio attuale, se in base ad una specifica Legge, sono previste provvidenze per stabilizzare lavoratori precari, attraverso l’applicazione di codesta riforma, si potrà verificare la quantità dei fondi erogati, le successive necessità o riserve, e la valutazione sugli effetti legati al provvedimento, permettendo di quantificare i beneficiati e la stabilizzazione prodotta. Controllo, che permette anche di capire la valenza del sostegno, compresa l’analisi sull’indispensabilità o meno, per l’obiettivo posto. Una Legge dunque, che trova fondamento e indiscussa concretezza, nella capacità consiliare di valorizzare le attività conoscitive e ispettive, per meglio produrre quella legislazione e riforme che possano essere effettivamente utili alle reali esigenze del sociale e del territorio. La Legge che vede il sottoscritto come primo proponente del ddl 316/XIV, è stata frutto di un lavoro condiviso nella Commissione per la semplificazione legislativa, dove con i colleghi Delladio, Firmani e Zeni, si è portato all’attenzione e approvazione dell’aula, un testo che, nell’allegato, ha evidenziato materie e leggi importanti, cui non erano previste le relazioni attuative. Materie, che spaziano da quelle previste nella l.p. 28.03.2003 – n° 4 dell’agricoltura, alla legge provinciale sulle cave o sulla ricettività turistica, per non dimenticare la l.p. 30.07.2010-legge sul commercio, che non erano coperte da relazioni consiliari attuative. Una proposta che modernizza dunque il sistema, mette il cittadino, nella possibilità di avere dati chiari e, il legislatore, di proporre correttivi efficaci, rispondenti a criteri basati su valutazioni reali e non artificiosi”.

L'obiettivo della legge:

è quello di rendere più efficace il lavoro del Consiglio provinciale, ossia dell'assemblea – eletta dai cittadini – che nel sistema della Provincia Autonoma di Trento approva le leggi applicabili in Trentino. Si introducono strumenti attraverso i quali andare a vedere se una legge viene realmente attuata dopo la sua approvazione, verificare se abbisogna di correttivi o aggiornamenti e inoltre "indagare" sugli effetti che la normativa produce nella società e nell'economia provinciali. Un contributo insomma al rafforzamento del ruolo del potere legislativo nel nostro sistema autonomistico, nel quale oggi – sulla base del sistema elettorale e della forma di governo im-

posti dal nuovo articolo 47 dello Statuto di autonomia e dalla l.p. 2 del 2003 – sono particolarmente centrali e forti le prerogative del potere esecutivo (Presidente della Provincia eletto direttamente dal popolo e Giunta provinciale nominata dallo stesso Presidente).

La l.p. 5/2013 è servita anche al Comitato per la razionalizzazione normativa – istituito in Consiglio provinciale a seguito della mozione n. 11 del 2009 – per fare un'opera di manutenzione ed aggiornamento delle numerose norme di leggi provinciali che prevedono relazioni informative al Consiglio da parte del governo provinciale.

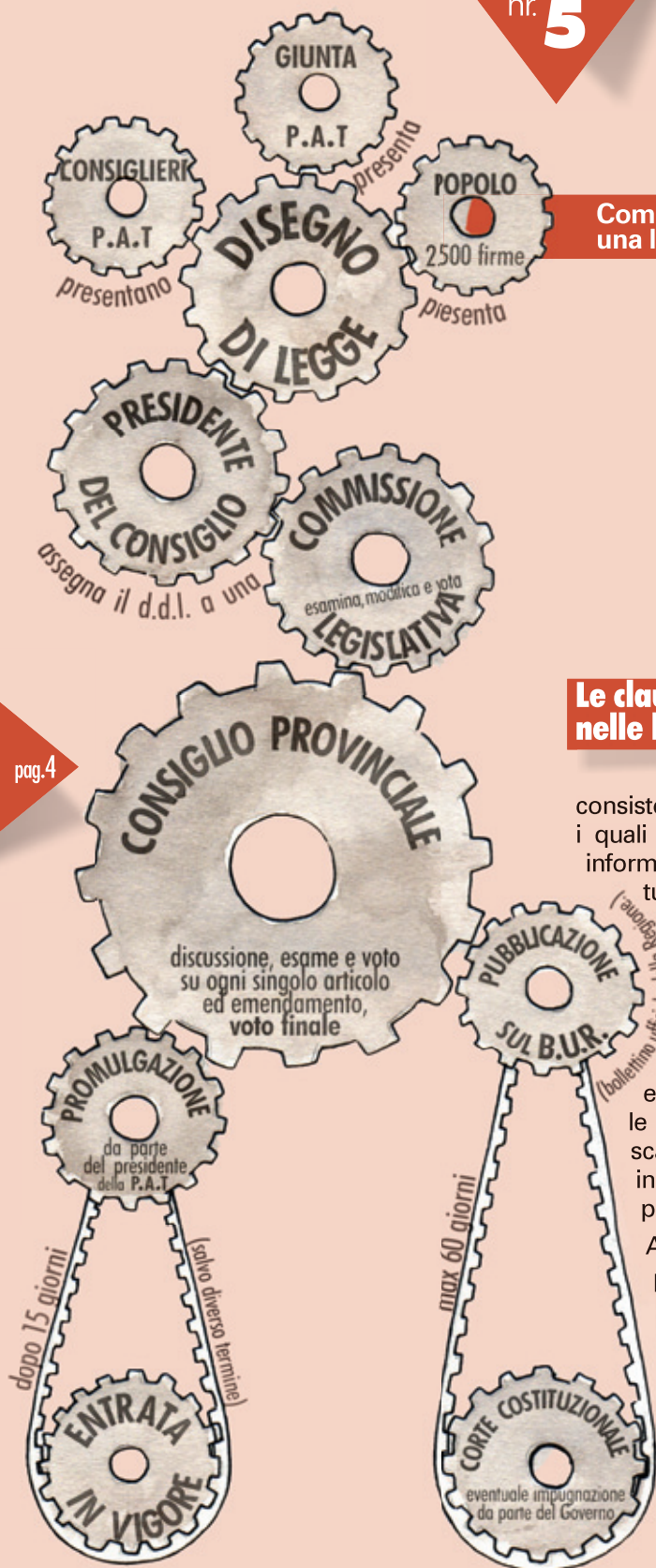


Come "nasce" una legge provinciale

Le clausole valutative nelle leggi provinciali:

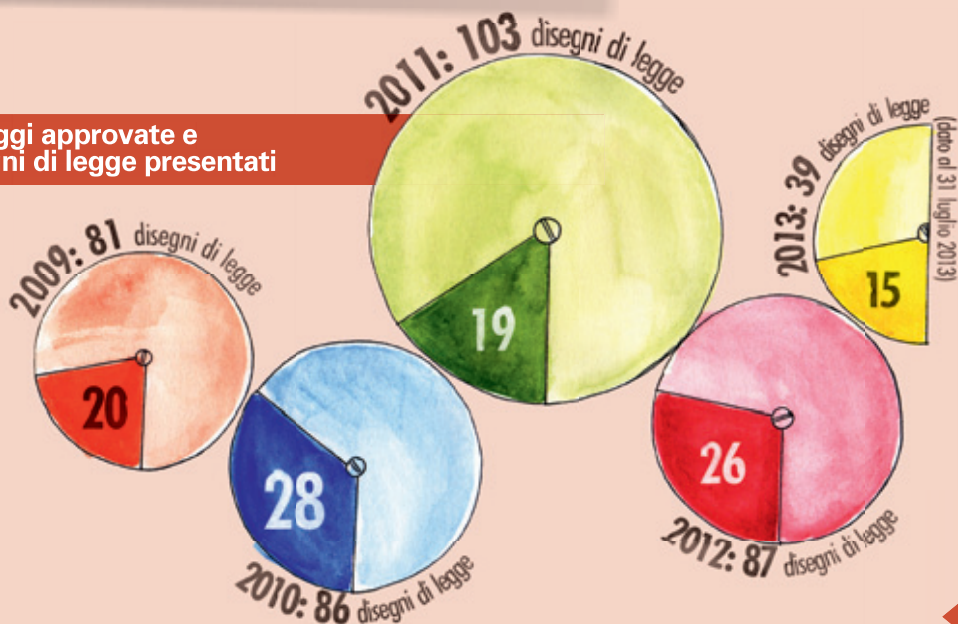
consistono in articoli di legge attraverso i quali si dà un circostanziato mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge, ossia l'incarico di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una precisa serie di informazioni, utili a conoscere tempi e modalità d'attuazione delle norme, eventuali difficoltà emerse nella fase attuativa, nonché le reali conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività provinciale.

Al 31 dicembre 2012 erano **44** le **leggi provinciali** con generica previsione di relazioni informative periodiche al Consiglio sullo stato di attuazione: **11** di esse contengono una vera e propria **clausola valutativa**.



La produzione legislativa in Consiglio provinciale (XIV LEGISLATURA):

Le leggi approvate e
disegni di legge presentati



pag.5

**Consiglieri provinciali, il numero di leggi provinciali approvate
a partire da disegni di legge di cui erano primi firmatari*:**

Roberto Bombarda (Verdi)	15
Mattia Civico (Pd)	9
Caterina Dominici (Patt) e Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino)	8
Michele Dallapiccola (Patt) e Pino Morandini (Pdl)	7
Margherita Cogo (Pd) e Walter Viola (Pdl-Gruppo misto)	6
Michele Nardelli (Pd)	5
Marco Depaoli (Upt), Bruno Dorigatti (Pd) ⁽⁴⁾ , Mario Magnani (Gruppo misto) e Luca Zeni (Pd)	4
Renzo Anderle (Upt), Mario Casna (Lega Nord Trentino-Gruppo misto), Luigi Chiocchetti (Ual), Claudio Civettini (Lega Nord Trentino), Giuseppe Filippin (Lega Nord Trentino-Gruppo misto), Giorgio Lunelli (Upt), Salvatore Panetta (Upt)	3
Claudio Eccher (Civica) ⁽⁵⁾ , Sara Ferrari (Pd), Giorgio Leonardi (Pdl), Mauro Ottobre (Patt) ⁽²⁾ e Andrea Rudari (Pd)	2
Rodolfo Borgia (Pdl), Mauro Delladio (Pdl), Bruno Firmani (Idv), Franca Penasa (Lega Nord Trentino-Gruppo misto), Alessandro Savoi (Lega Nord Trentino), Marco Sembenotti (Civica) e Gianfranco Zanon (Upt-Gruppo misto)	1
Vittoria Agostini (Upt) ⁽¹⁾ , Sergio Muraro (Patt) ⁽³⁾ e Luca Paternoster (Lega Nord Trentino)	0

* in blu, consiglieri del fronte politico di opposizione al governo provinciale. Sono stati omissi i dati riferiti a Lorenzo Dellai e Alberto Pachet, in considerazione delle loro particolari cariche di Presidente e Vicepresidente della Giunta provinciale.

⁽¹⁾ In Consiglio provinciale solo dal febbraio 2013

⁽²⁾ In Consiglio provinciale fino al marzo 2013

⁽³⁾ In Consiglio provinciale solo dal marzo 2013

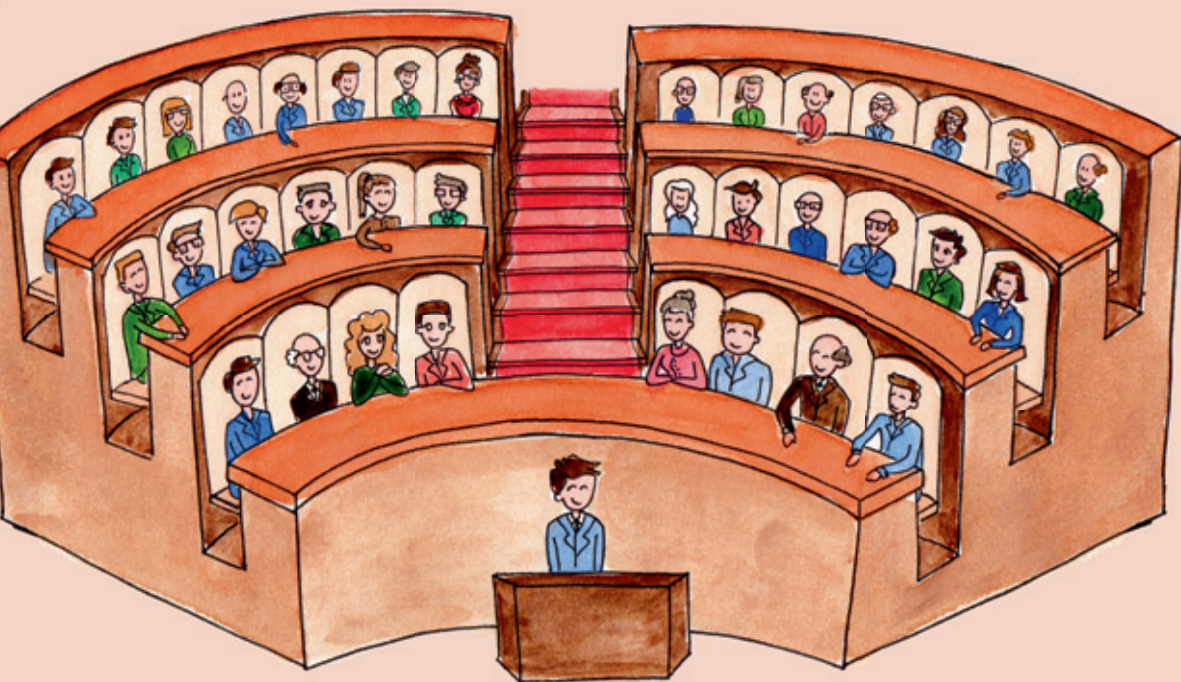
⁽⁴⁾ È il Presidente del Consiglio provinciale

⁽⁵⁾ È il vicepresidente del Consiglio provinciale

Cosa prevede la legge:

- ▶ Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un **programma per il controllo** (aggiornabile periodicamente) **sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche**. Il programma decide su quali leggi provinciali, di particolare impatto, occorre effettuare il controllo. Il controllo consiste nel verificare in che misura la legge è stata attuata, che tipo di effetti ha prodotto sulla cittadinanza, se ha contribuito o meno alla semplificazione normativa e burocratica, quale grado di soddisfazione dei cittadini ha prodotto. A questo scopo si prevede espressamente la possibilità di effettuare consultazioni dei cittadini. Ad adottare e poi aggiornare il programma è un **tavolo di coordinamento**, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari;
- ▶ demanda al regolamento interno del Consiglio provinciale – che dovrà quindi essere aggiornato – la definizione dei modi con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sulle leggi dovranno essere presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in vista di nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;
- ▶ passa in rassegna le leggi provinciali vigenti che prevedono relazioni della Giunta provinciale al Consiglio sull'attuazione della normativa: queste previsioni vengono aggiornate, specificate, riformulate, talvolta soppresse (se superate).

pag. 6



L'iter della legge in Consiglio provinciale:

l'approvazione in Consiglio provinciale è avvenuta all'unanimità il 21 marzo 2013, il 17 aprile 2013 la legge è poi entrata in vigore. All'origine vi erano due disegni di legge, che sono stati coordinati in un testo unificato: il ddl 231/XIV, presentato il 19 luglio 2011 da Walter Viola (allora consigliere del Pdl, ora passato al Gruppo Misto), Pino Morandini, Rodolfo Borgia, Mauro Delladio

e Giorgio Leonardi (Pdl); e il ddl 316/XIV, depositato invece il 5 giugno 2012 da Claudio Civettini (Lega Nord Trentino), Mauro Delladio (Pdl), Bruno Firmani (Idv), Luca Zeni (Pd), ossia dai componenti del Comitato per la razionalizzazione normativa istituito dal Consiglio provinciale. Unanime è stato il parere positivo anche in Prima Commissione legislativa.

Il punto di vista di Camillo Lutteri, dirigente del Servizio legislativo del Consiglio provinciale di Trento:

“In tempi di crisi economica, con risorse pubbliche sempre più limitate, è importante per il legislatore disporre di informazioni adeguate che aiutino a distinguere gli interventi pubblici efficaci da quelli che lo sono meno. Operare questa distinzione è un'attività molto complessa e impegnativa, ma molto utile anche per fare buone leggi. Capire come davvero ha funzionato il processo di attuazione di una certa legge e quali effetti siano stati davvero prodotti per la collettività serve al Consiglio per valutare eventuali proposte di abrogazione, di correzione o di soluzioni legislative alternative per superare le eventuali difficoltà attuative emerse.

Il tema non è nuovo nell'esperienza del Consiglio, ma attraverso questa legge si rafforzano le prassi valutative, rendendole più sistematiche e valorizzando la collaborazione Giunta-Consiglio come metodo di lavoro per produrre informazioni attendibili e facilmente fruibili. Infatti, nella valutazione delle leggi non ci si avvale di attività ispettive o di vigilanza, non si ricorre a premi e sanzioni, ma Giunta e Consiglio condividono le informazioni, fondate sui fatti e sui risultati dell'azione pubblica, con modalità bipartisan, nella convinzione che conoscere i fatti per fare buone leggi sia utile a tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza in egual misura. Un dibattito che non sarà a porte chiuse ma prevede sia forme di consultazione dei cittadini come destinatari della specifica legge, sia forme di condivisione delle analisi rese disponibili nei siti del Consiglio e della Giunta così da verificare in definitiva se l'intervento pubblico ha “funzionato”.

Il testo della legge:

LEGGE PROVINCIALE
28 marzo 2013, n. 5

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia

(b.u. 2 aprile 2013, n. 14)

pag. 8

Capo I

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali
e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche

Art. 1

Principi

1. Questa legge disciplina il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.
2. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali consiste nella verifica dello stato di attuazione delle disposizioni legislative. L'attività di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche consiste nell'analisi degli effetti prodotti dalla normativa provinciale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato cambiamenti.
3. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono informati sulle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.

Art. 2

Esercizio ed esiti dell'attività di controllo e di valutazione

1. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche è svolta:
 - a) sulle leggi provinciali che contengono clausole valutative o obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale;
 - b) sulle leggi e sulle politiche individuate nel programma previsto dall'articolo 3.
2. Gli esiti dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sono presi in considerazione nell'ambito della revisione della normativa in vigore.



Art. 3

Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche



1. Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle proposte degli organi consiliari competenti in materia.
2. Per preparare l'adozione o l'aggiornamento del programma è istituito un tavolo di coordinamento, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari. Il tavolo di coordinamento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.
3. I componenti del tavolo di coordinamento sono designati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio provinciale. Il tavolo di coordinamento è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale: questi ne convoca e presiede la prima seduta, in cui il tavolo nomina il proprio presidente.
4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma il Presidente del Consiglio provinciale accerta l'effettiva disponibilità dei documenti e delle relazioni che la Giunta provinciale deve trasmettere in base alle leggi provinciali in vigore e a questa legge.
5. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche individua le leggi e le politiche da esaminare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), selezionandole in via prioritaria fra quelle che si ritiene abbiano più impatto sui cittadini e sulle imprese, e in particolare fra quelle relative a discipline oggetto di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di sviluppo provinciale o dalla relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

Art. 4**Contenuto dell'attività di controllo e di valutazione**

1. Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche possono riguardare i seguenti aspetti:
 - a) lo stato di attuazione della legge;
 - b) il grado di realizzazione degli obiettivi della legge, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi eventualmente stabiliti a preventivo, delle risorse utilizzate;
 - c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione;
 - d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;
 - e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.
2. Quando le relazioni trasmesse al Consiglio provinciale in base alle leggi provinciali o al programma previsto dall'articolo 3 non contengono gli elementi individuati dal comma 1 le commissioni consiliari competenti possono chiederli alla Giunta provinciale.
3. Le commissioni consiliari possono esentare la Giunta dalla presentazione delle relazioni quando gli effetti delle leggi o delle politiche sono esauriti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 5**Modalità di svolgimento dell'attività di controllo e di valutazione**

1. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche indica i documenti e le informazioni che la Giunta provinciale deve mettere a disposizione del Consiglio, tenendo conto di quanto già trasmesso in base alle leggi provinciali in vigore, delle relazioni previste dall'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale e della relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale). Di norma i documenti e le informazioni messi a disposizione dalla Giunta provinciale nei tempi previsti sono elaborati in una relazione che esplicita anche gli indicatori e le fonti utilizzate, in modo da permettere comparazioni sui risultati delle politiche, e informa sugli esiti delle consultazioni svolte con i soggetti interessati dall'intervento.
2. L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso un'analisi operata per raffronto dei dati raccolti con gli obiettivi della normativa o della politica oggetto di esame, sulla base di idonei indicatori.

pag. 10

Art. 6**Partecipazione**

1. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina le modalità della consultazione.
2. Le relazioni e i documenti trasmessi in base all'articolo 2 sono pubblicati nei siti del Consiglio e della Giunta provinciale in modo tale da facilitare il reperimento delle informazioni e la loro connessione con la normativa di riferimento.

Art. 7**Disposizioni attuative**

1. Il regolamento interno del Consiglio provinciale:
 - a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento del tavolo di coordinamento istituito in base all'articolo 3, comma 2;
 - b) stabilisce le modalità con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sono presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in relazione a nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;
 - c) prevede la possibilità di dedicare apposite sedute del Consiglio e delle commissioni all'esame degli esiti delle attività di controllo e di valutazione.

Capo II

Modificazioni e razionalizzazione di leggi provinciali che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale

Art. 8

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34
(Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia)

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 34 del 1974 è sostituito dal seguente:
"1) presentare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia, riferita all'esercizio finanziario precedente;"

Art. 9

Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13
(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:
"Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge."

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale di contabilità è abrogato.
2. Il secondo comma dell'articolo 67 della legge provinciale di contabilità è abrogato.
3. Il terzo comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:
"Ogni anno la Giunta provinciale trasmette al Consiglio una relazione contenente i dati aggregati sulla finanza dei comuni e delle comunità."
4. Il quarto comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

1. I commi 4 e 10 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 1986 sono abrogati.

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10
(Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1988 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 7 bis
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(legge provinciale sulla caccia)

1. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia le parole: "che è trasmesso anche al Consiglio provinciale " sono sostituite dalle seguenti: "che è trasmesso anche alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:
"2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge."
2. Dopo l'articolo 40 quater della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

"Art. 40 quinquies

Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese

1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.
2. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva, diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
3. In base agli esiti dell'indagine la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario che prevede, entro il termine del periodo indicato nel comma 1:
 - a) l'obiettivo di ridurre gli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento;
 - b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a), con priorità per quelle caratterizzate da maggiore onerosità;



- c) le strutture provinciali e gli altri soggetti da coinvolgere nell'attuazione dell'obiettivo indicato nella lettera a), e le modalità del loro coinvolgimento, in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;
 - d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare;
 - e) l'elaborazione di una metodologia che consenta di valutare e misurare gli oneri amministrativi attraverso una stima monetaria;
 - f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);
4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
 5. La struttura cui compete predisporre gli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.
 6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le proposte di disposizioni normative o amministrative, quando comportano oneri amministrativi, prevedono la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi, per un pari importo stimato. A tal fine le proposte di atto normativo o amministrativo predisposte dopo l'adozione del piano straordinario sono corredate da una valutazione sull'invarianza degli oneri da effettuarsi nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
 7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale, e rileva ai fini della loro valutazione.
 8. Il termine del piano straordinario decorre dalla data di adozione del piano approvato ai sensi dell'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; quest'ultimo piano costituisce la prima attuazione del presente articolo."
 3. L'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è abrogato.

Art. 15

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11
(Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 è soppresso.

Art. 16

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8
(Per la tutela dei consumatori e degli utenti)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1997 è sostituita dalla seguente:
"f) presenta alla Giunta e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;"

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 36 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La rubrica dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:
"1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:"
3. Il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:
"3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

Art. 18

Modificazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni due anni la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, ciascuno con riferimento alle rispettive competenze, presentano alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di quest'articolo, e in particolare sulla presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure eventualmente adottate."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 11 ter della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido)

1. La rubrica dell'articolo 11 ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituito dal seguente:
"1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:"

Art. 20

Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)

pag. 14

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica le parole: "Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

Art. 21

Abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)

1. L'articolo 16 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale è abrogato.

Art. 22

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale è sostituito dal seguente:
"2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza. All'osservatorio possono essere affidate le funzioni indicate nel comma 1. Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)."

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:
- "2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle informazioni trasmesse o di rinviare la loro trasmissione. Può sentire i presidenti delle agenzie e i rappresentanti legali degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore."
2. Il comma 2 dell'articolo 33 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:
- "2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi."
3. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 35 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "e al Consiglio provinciale" sono soppresse.

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
(legge provinciale sulle politiche sociali)

1. L'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

"Art. 51

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi."

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22
(Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:
- "1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:"
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:
- "2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

Art. 26

Abrogazione dell'articolo 74 (Clausola valutativa) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

1. L'articolo 74 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogato.

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7
(Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:
"1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, ogni anno, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale. In quest'occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività e sulle iniziative del consiglio. La relazione evidenzia le ricadute dell'attività del consiglio, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. A seguito della relazione il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre di modificare questa legge, anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani, contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti."
2. L'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2009 è abrogato.

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale"

1. L'articolo 12 della legge provinciale n. 8 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Informazioni sull'attuazione della legge
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge."

pag. 16

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12
(Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento)

1. La rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".
2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è abrogato.
3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:"
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella lettera c) le parole: ", al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione" sono soppresse;
 - b) nella lettera d) le parole: ", al momento di presentazione della relazione" sono soppresse.

Art. 30

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:
"1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia una relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica. Il Presidente della Provincia trasmette le relazioni al Presidente del Consiglio provinciale."
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 10 del 2010 è abrogato.

Art. 31

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "L'assessore presenta annualmente al Consiglio una relazione generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione".

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
(legge provinciale sul benessere familiare)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:
"1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità."
2. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."
3. L'articolo 39 della legge provinciale sul benessere familiare è abrogato.



Art. 33

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 11
(Interventi per favorire l'occupazione femminile)

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio e alla commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo una relazione sull'attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione:
 - a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica del lavoro;
 - b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro."

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituita dalla seguente: "Informazioni sull'attuazione della legge".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. La relazione, coordinandosi con il rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale, indica, in particolare:"
3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:
"2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Segui l'iter della legge:

L'iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 5/2013 può essere seguito sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it). Nella banca dati "codice provinciale" si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonché tutte le future modifiche alla legge provinciale 5 del 2013.

Ecco anche il codice QR per un'eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tramite smartphone.

LEGGE PROVINCIALE
1 luglio 2013, n. 10

Apprendimento permanente

**Interventi per favorire
l'apprendimento
permanente e la
certificazione delle
competenze**

pag.19



Introduzione



Il consigliere provinciale Michele Nardelli (Pd), primo firmatario del disegno di legge 269/XIV:

“Andrea Zanzotto, considerato da molti il più grande poeta italiano contemporaneo e ciò nonostante ai più sconosciuto, negli ultimi anni della sua vita si esprimeva spesso per epigrammi, frasi dalla straordinaria forza

evocativa per cercare di descrivere e comprendere un mondo in rapida trasformazione. Uno di questi epigrammi recitava così: “Per andare avanti bisogna procedere con un piede nell’infanzia, quando tutto sembra grande e importante, e un piede nella vecchiaia estrema, quando tutto sembra niente”.

Ho usato queste parole del poeta di Pieve di Soligo come introduzione del Disegno di Legge sull’apprendimento permanente e sulla certificazione delle conoscenze perché mi sembravano efficaci nel dare il senso di una proposta che si pone l’obiettivo di attrezzare la nostra comunità ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

Fra le leggi delle quali sono stato primo firmatario in questa legislatura (Educazione alimentare e filiere corte, Fondi rustici, Bonifica dall’inquinamento da amianto, Sistema informatico trentino e software libero, Apprendimento permanente) quest’ultima indica una strada maestra: la conoscenza come strumento per affrontare il difficile passaggio che stiamo attraversando.

Quando, nel secondo dopoguerra, di fronte ad un paese ancora piegato dalle distruzioni e dalla povertà, il maestro Alberto Manzi entrava nelle case degli italiani con la sua trasmissione televisiva “Non è mai troppo tardi”, contribuì forse più delle grandi istituzioni culturali a far uscire il paese dall’analfabetismo.

Così oggi, di fronte alla rivoluzione informatica e ai cambiamenti indotti dalla globalizzazione, per non cadere in un nuovo analfabetismo, l’apprendimento diviene necessario come il pane e non può riguardare una sola stagione delle nostre vite. Occorre dunque investire nella conoscenza, facendo tesoro del sapere delle generazioni precedenti e andando oltre. Un piede nell’infanzia e uno nella vecchiaia”.

Il consigliere provinciale Mattia Civico (Pd), primo firmatario del disegno di legge 332/XIV:



pag. 21

“Con la riforma Fornero del mercato del lavoro - approvata nel giugno 2012 - si è aperta la possibilità di attivare modalità per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite anche fuori e oltre i percorsi scolastici, ossia in contesti informali o basati sull’esperienza. Insomma, c’è l’occasione di riconoscere formalmente l’intero ventaglio di competenze che ognuno ha maturato. E’ per cogliere questa opportunità che nel settembre 2012 ho depositato una mia proposta di legge provinciale.

Le competenze personali sono un bagaglio ben più complesso di quanto i diplomi siano in grado di rappresentare: “l’esperienza dell’imparare” non è esclusiva della scuola, della formazione professionale, dell’università, ma è una dimensione costante e dunque presente anche nel mondo del lavoro, dell’impegno civico, negli interessi ed incontri personali. È la stessa natura umana che immerge ognuno di noi nell’“esperienza”, impegnandoci nel processo di costante elaborazione dei “fatti” della vita quotidiana.

La sfida sta nella dialettica tra le parole “esperienza” e “competenza”: i due termini non sono in contraddizione. Perché possa essere “apprendimento”, l’esperienza ha bisogno di non essere frugale e parcellizzata, ma lenta ed approfondita. E questo, nel nostro tempo veloce, può non essere sempre scontato. Contemporaneamente la costruzione della competenza dovrebbe poter diventare meno rigida e formale, più aperta ed integrata. E su questo fronte, nel mondo della formazione, mi pare vi siano alcune riflessioni e buone pratiche in atto che vanno promosse con convinzione.

La questione della validazione e certificazione delle competenze non è dunque solo aspetto tecnico, ma comporta la sfida di considerare l’apprendimento permanente una dimensione in grado di qualificare il tempo di ognuno. Il compito che ci attende è appassionante: definire modalità, strumenti e luoghi per il riconoscimento dei saperi acquisiti nell’esperienza e nell’informalità, senza perdere di vista l’orizzonte di senso verso cui ci stiamo muovendo”.

*“Quando i laureati criticano la scuola e la dicono malata,
si dimenticano d’esserne i prodotti.
Non sono più capaci di pensare
che possa valer qualcosa chi non ha fatto i loro studi”.*

don LORENZO MILANI,
“Lettera a una professoressa” (1967).



pag.22



Cosa s'intende per "apprendimento permanente" (lifelong learning):

lo dice la stessa l.p. 10/2013, indicandolo come "qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare le proprie competenze in una prospettiva di crescita personale, occupazionale, sociale e inclusiva, nonché di mobilità professionale". L'attività formativa s'intende **formale** quando conduce a un titolo di studio o qualifica professionale, quindi dentro il sistema scolastico; **non**

formale quando si ottiene intenzionalmente con opera di volontariato, attraverso il servizio civile nazionale oppure operando presso organizzazioni del privato sociale o ancora facendo esperienza lavorativa nelle imprese; **informale** quando il soggetto – pur senza intenzionalità - acquisisce delle competenze dal contesto in cui lavora, ma anche dal contesto familiare, dall'impiego del tempo libero o dallo studio autodidattico.

Perché c'era bisogno di una legge:

per dare corso anche in Trentino a quanto "raccomandato" dal **Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente** adottato dall'Unione europea nel 2000 a Lisbona, ossia l'impegno a promuovere l'apprendimento permanente (e certificato) delle persone, considerato una risorsa importante per favorire la partecipazione attiva e consapevole nella società e nel lavoro, l'autorealizzazione, la coesione sociale, il dialogo interculturale, l'eliminazione delle disuguaglianze, il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo sviluppo di una cultura delle competenze. In Trentino è già vigente dal 2006 la cosiddetta "**legge Salvaterra**" sulla scuola (l.p. 5/2006), che agli articoli 68 e 69 prevede la promozione dell'apprendimento "lungo tutto l'arco della vita" e in particolare l'educazione degli adulti da parte del sistema scolastico e formativo provinciale. Ora si va oltre e l'innovazione forte si lega

in particolare al riconoscimento che viene dato alle forme di apprendimento non formale e informale e al tema della certificazione delle competenze.

A livello di Unione europea, il Memorandum di Lisbona ha posto l'obiettivo della partecipazione del 12,50% di adulti all'apprendimento permanente entro il 2010; il Consiglio dell'Unione Europea (12.5.2009) ha portato la media al **15% entro il 2020**.

A livello di legislazione statale, nel 2012 è stata approvata dal Parlamento la c.d. legge Fornero in tema di mercato del lavoro, che fa riferimento al concetto di apprendimento permanente e rinvia a successivi decreti legislativi la disciplina per il riconoscimento e la validazione dei percorsi formativi individuali.

pag.23

Trentini laureati e diplomati per area (anni solari 1996-2010)

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - PAT, Servizio Statistica

Anni solari	Area											Totale
	Scientifica	Medica	Ingegneria e Architettura	Agraria	Economica	Politico-sociale	Giuridica	Umanistica	Scuole dirette a fini speciali	Educazione fisica	Altro	
1996	98	45	167	18	212	61	126	160	23	10	-	920
2000	95	80	278	32	285	133	195	248	7	16	-	1.369
2006	220	194	466	68	292	305	179	781	-	20	2	2.527
2007	222	233	445	74	386	308	158	742	-	26	3	2.597
2008	223	222	435	86	337	370	114	772	-	26	2	2.587
2009	246	265	419	73	372	333	135	823	-	38	-	2.704
2010	222	254	485	64	423	306	126	794	-	48	2	2.724

Quanto leggono gli Italiani

(Dati Istat 2012)

oltre **26 milioni di persone** dai 6 anni in su dichiarano di aver letto almeno **1 libro** negli ultimi **12 mesi** per motivi non professionali o scolastici;

tra questi c'è il **51,9%** delle donne italiane e il **39,7%** degli uomini italiani; il **52,2%** della popolazione del **Nord e Centro** Italia con oltre 6 anni d'età, e il **34,2%** di quella del **Sud**;

la fascia d'età in cui si legge di più è quella **11-14 anni (60,8%)**;

tra i lettori, il **46%** ha letto al massimo **3 libri in 12 mesi**, mentre solo il **14,5%** legge **12 o più libri in un anno**;

1 famiglia su 10 non possiede alcun libro in casa, il **63,6%** ne ha **al massimo 100**.

pag.24

Adulti che tornano sui banchi di scuola in Trentino

165 iscritti ai **corsi Eda** (per conseguire il diploma di terza media), **1.289** iscritti ai **corsi serali delle scuole superiori**, **3.581** iscritti ai **corsi liberi di lingue** e di **informatica** attivate dalle scuole (anno scolastico 2012/2013)

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

due i disegni di legge che hanno portato alla l.p. 10/2013: il ddl 269/XIV (il numero romano si riferisce alla quattordicesima legislatura provinciale) è stato presentato in Consiglio provinciale il 21 novembre 2011 da Michele Nardelli con Mattia Civico, Margherita Cogo, Sara Ferrari, Andrea Rudari e Luca Zeni (Pd); il ddl 332/XIV è stato depositato l'11 settembre 2012 da Mattia Civico con Michele Nardelli, Andrea Rudari, Sara Ferrari, Luca Zeni e Margherita Cogo (Pd). Il testo unificato delle due proposte è stato "costruito" in Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, che l'ha approvato il 20 maggio 2013 a maggioranza (3 astensioni). L'approvazione in aula consiliare è avvenuta il 19 giugno 2013 con 18 sì, 10 no e 2 astensioni (Filippin e Viola del Gruppo Misto). E' seguita il 16 luglio 2013 l'entrata in vigore.



Cosa prevede la legge:

- promozione dell'apprendimento permanente e in particolare: sviluppo di un sistema di domanda/offerta e di servizi di supporto; promozione di servizi di orientamento del cittadino lungo tutta la vita; azioni formative da realizzare anche nei contesti lavorativi e guardando in particolare a disoccupati, giovani, disabili, persone svantaggiate; sviluppo di collaborazioni sul territorio tra soggetti pubblici (scuole in primis) e privati; coordinamento delle iniziative presenti sul territorio a favore dell'apprendimento non formale e informale, anche mediante pubblicizzazione sul portale istituzionale internet della P.a.t.;
- costituzione del **Sistema provinciale di certificazione delle competenze**, ossia di un sistema che consenta – a richiesta dell'interessato – la validazione e quindi la spendibilità delle competenze acquisite. Misure sperimentali per l'avvio di questo sistema di certificazione possono partire subito, ma entro 180 giorni la Giunta dovrà stabilire con regolamento i soggetti pubblici e/o privati e i modi in cui si provvederà alla certificazione, rilasciando dei documenti di attestazione;
- costituzione del **Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**, da coordinare con l'analogo repertorio nazionale (ancora non attuato);
- adozione del **Libretto formativo del cittadino**, che ciascuno potrà chiedere e da cui risulterà tutto il percorso certificato di formazione dell'individuo. Il libretto è previsto anche da una legge dello Stato risalente al 2003, ma non è ancora stato attuato;
- valorizzazione dei percorsi di apprendimento informale effettuati all'interno di **Comunità di studio**, che potranno essere incentivate mediante riconoscimento da parte dei Comuni, pubblicizzazione sul sito internet della Provincia, assegnazione di spazi pubblici e di agevolazioni per il trasporto collettivo. Le Comunità di studio sono piccoli gruppi autogestiti, autofinanziati e senza scopo di lucro, che spontaneamente si riuniscono intorno ad interessi comuni per gestire autonomamente un percorso di apprendimento. Partecipare a una comunità (o circolo) di studio significa dunque intraprendere un percorso insieme ad altre persone con le quali si condivide un interesse, un tema, un argomento da approfondire, per individuare, spesso con l'intervento facilitatore ed orientativo di un tutor, i procedimenti e gli strumenti per costruire nuove conoscenze partendo da quelle che sono già in possesso dei partecipanti al circolo. All'estero questa esperienza è molto diffusa in diversi Paesi e anche alcune Regioni italiane (come Toscana e Liguria) l'hanno riconosciuta e valorizzata con apposite leggi.



Il punto di vista di Luciano Covi, direttore dell'Iprase (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa):

Dalle suggestioni provenienti dagli ormai storici documenti europei degli anni '90 (in particolare i "Libri Bianchi" di Delors e Cresson), passando per gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona, fino alle più recenti pronunce della Commissione europea sulla "Strategia 2020", i temi dell'apprendimento permanente e della certificazione delle competenze hanno assunto un ruolo chiave nei sistemi dell'education, e più in generale del lavoro e del welfare, di tutti i paesi dell'Ue. Il principio e il potenziamento dell'apprendimento lungo l'intero arco di vita, la progressiva messa a punto del concetto di competenza (in termini di cittadinanza, life skills, abilità essenziali e strategiche) e lo sforzo di trasparenza nel rilascio dei titoli e delle qualifiche spendibili nel mercato del lavoro comunitario sono di fatto diventati sia obiettivi centrali che contenitori strategici dell'azione di ogni singolo stato membro, al fine di garantire l'occupabilità, la mobilità e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Con riferimento al nostro Paese, l'"investimento nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente" costituisce uno degli 11 obiettivi tematici prioritari proposti dalla Commissione nell'indirizzare le risorse dei Fondi strutturali (QSC) nel 2014-2020.



pag. 26

In questo quadro generale, la L.P. 1 luglio 2013, n. 10, ha il merito di introdurre almeno quattro potenziali spunti di ulteriore innovazione e modernizzazione del contesto provinciale:

- 1) viene codificato il diritto all'apprendimento permanente;
- 2) vengono riconosciuti pari dignità e valore di riconoscibilità pubblica a tutti i contesti di apprendimento. Al centro della certificazione non stanno le istituzioni, ma la persona con il suo patrimonio di saperi e competenze agite;
- 3) il provvedimento fissa come nuova unità di valore del sapere "la competenza" in quanto comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, attribuendo valore non soltanto alle dimensioni cognitive del sapere ma anche a quelle metacognitive e relazionali del saper fare e del sapere essere;
- 4) nasce il repertorio provinciale delle qualificazioni professionali per raccogliere e porre in correlazione titoli di studio di ogni ordine e grado, certificati di formazione di ogni livello, profili delle qualificazioni professionali delle professioni, regolamentate e non. E' un'innovazione che consentirà al Trentino di disporre di una piattaforma conoscitiva di tutte le qualificazioni presenti sul territorio, risorsa di contesto sempre più cruciale per determinare le future politiche di sviluppo economico provinciale.

Nello specifico, vantaggi e opportunità connessi alla istituzione del sistema provinciale di certificazione delle competenze ci saranno: per le persone; per le imprese e il sistema della bilateralità e della contrattazione nella formazione aziendale; per i sistemi dell'education; per i servizi al lavoro.



Capo I
Principi

Il testo della legge:

LEGGE PROVINCIALE
1 luglio 2013, n. 10

Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze

(b.u. 2 luglio 2013, n. 27, suppl. n. 2)

pag. 27

Art. 1 **Obiettivi e finalità**

1. In conformità con gli indirizzi dell'Unione europea e nel rispetto della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), la Provincia promuove l'apprendimento permanente da parte della persona e assicura la certificazione delle competenze acquisite.
2. L'apprendimento permanente è inteso come qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare le proprie competenze in una prospettiva di crescita personale, occupazionale, sociale e inclusiva, nonché di mobilità professionale. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), relativi all'educazione permanente.
3. Attraverso la certificazione delle competenze acquisite dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle scelte individuali, la Provincia garantisce il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, al fine di assicurare alla persona la partecipazione attiva e consapevole nella società e nel lavoro, l'autorealizzazione, la coesione sociale e il dialogo interculturale.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini di questa legge si intende per:
 - a) "apprendimento formale": quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
 - b) "apprendimento non formale": quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nella lettera a), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

- c) "apprendimento informale": quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; rientra nell'apprendimento informale anche lo studio autodidattico atto ad accrescere senso di competenza e partecipazione alla vita attiva;
- d) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- e) "validazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale; la validazione delle competenze si conclude con il rilascio di un documento di validazione e può essere seguita dalla certificazione delle competenze;
- f) "certificazione delle competenze": procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.

Capo II Politiche di sostegno dell'apprendimento permanente

Art. 3 Promozione dell'apprendimento permanente

1. Per la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, la Provincia promuove l'apprendimento permanente orientando e coordinando gli interventi previsti da questa legge e dalla normativa provinciale di settore, in particolare per:
 - a) il sostegno dei processi di apprendimento permanente delle persone singole o associate con particolare attenzione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dalla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
 - b) lo sviluppo di un sistema di domanda e offerta e di servizi di supporto per l'apprendimento permanente, anche valorizzando le reti territoriali previste dall'articolo 4;
 - c) la promozione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita nonché la loro fruizione;
 - d) la promozione ed effettiva fruizione di azioni formative strutturate per competenze, con valutazione degli apprendimenti anche ai fini della certificazione, da realizzare anche nell'ambito del contesto di lavoro e con particolare riferimento ai giovani, agli inoccupati, ai disoccupati e alle persone disabili o in situazioni di svantaggio;
 - e) la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
2. A integrazione di quanto previsto dagli articoli 68 e 69 della legge provinciale sulla scuola relativi all'educazione permanente e in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Provincia valorizza le opportunità di apprendimento offerte dalle istituzioni scolastiche e formative, dalle università degli studi, dagli enti locali, dal sistema delle imprese, dai soggetti del volontariato e dalle realtà associative, che perseguono scopi educativi e formativi anche al fine dell'inclusione sociale e dell'eliminazione delle disuguaglianze.
3. Per il perseguimento delle finalità del comma 1 in campo lavorativo, la Provincia promuove la formazione quale strumento per favorire l'adeguamento delle competenze professionali e culturali dei lavoratori e il relativo inserimento o reinserimento occupazionale mediante l'attivazione di percorsi formativi secondo criteri di personalizzazione, integrazione e flessibilità.
4. La Provincia esercita le funzioni previste da questo articolo assumendo come criterio il coordinamento delle diverse azioni in materia di apprendimento permanente poste in essere dalla Provincia stessa e dagli altri enti secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4 Forme collaborative per la promozione dell'apprendimento permanente

1. Ai fini di una coordinata programmazione e attuazione degli interventi finalizzati all'apprendimento permanente, la Provincia promuove forme collaborative tra soggetti pubblici e privati coinvolti in ragione dei rispettivi ambiti di competenza. A tale scopo sono valorizzate le reti territoriali che coinvolgono in particolare: le istituzioni scolastiche e formative, le università degli studi, il sistema della formazione professionale e dei servizi per l'impiego, le istituzioni culturali, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese, le organizzazioni sindacali, i soggetti della cooperazione e dell'associazionismo.

2. La Provincia promuove il coordinamento degli interventi a favore dell'apprendimento informale, tra cui quelli previsti dal capo IV, e non formale disposti dagli enti locali, dagli altri soggetti competenti e dalla Provincia medesima, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse, l'integrazione delle proposte e la loro diffusione e conoscibilità ai soggetti interessati. Tali finalità sono perseguite, in particolare, mediante:
 - a) azioni volte a raccordare i diversi interventi disposti in materia dalla Provincia e quelli proposti dalle comunità e dai comuni;
 - b) l'inserimento nel portale istituzionale della Provincia delle iniziative promosse dagli enti competenti;
 - c) la costituzione di tavoli di coordinamento presso i centri di formazione degli adulti individuati dalla Giunta provinciale.

Capo III Validazione e certificazione delle competenze

Art. 5 Disposizione generale

1. La Provincia, attraverso il sistema provinciale di certificazione delle competenze previsto dall'articolo 6, garantisce i servizi di validazione e di certificazione delle competenze, comunque acquisite dalla persona, secondo le attitudini e le scelte individuali, nel rispetto delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze previsti dal decreto legislativo n. 13 del 2013.

Art. 6 Sistema provinciale di certificazione delle competenze

1. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è costituito dall'insieme dei servizi di validazione e certificazione delle competenze erogati in relazione agli ambiti di competenza della Provincia dai soggetti titolati ai sensi di questa legge.
2. I servizi di validazione e certificazione delle competenze sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) centralità della persona e volontarietà del processo di validazione e di certificazione delle competenze;
 - b) semplicità, accessibilità, trasparenza, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
 - c) collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione.
3. La validazione e la certificazione delle competenze favoriscono:
 - a) la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro;
 - b) il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità a livello provinciale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali;
 - c) il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la mobilità della persona, nonché la motivazione all'apprendimento permanente, in particolare per le persone socialmente ed economicamente più svantaggiate o meno qualificate;
 - d) il rafforzamento della competitività del sistema produttivo e delle strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
 - e) lo sviluppo di una cultura delle competenze e di un linguaggio comune tra i soggetti interessati, anche in una prospettiva di integrazione e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare.

Art. 7 Organizzazione del sistema provinciale di certificazione delle competenze

1. In conformità con le indicazioni dell'Unione europea, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9, la Giunta provinciale, nell'ambito di una cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e dell'università nonché delle disposizioni in materia di semplificazione, di accesso agli atti e di tutela dei dati personali, definisce:



- a) i criteri e le modalità di erogazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento;
 - b) i criteri e le modalità di valutazione delle competenze nonché di attestazione delle competenze validate o certificate;
 - c) le condizioni di fruizione e di garanzia dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze, compresi gli eventuali costi da porre a carico dei beneficiari dei servizi;
 - d) i criteri, i tempi e le modalità di registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo provinciale.
2. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è coordinato con i servizi interoperativi del sistema nazionale di certificazione delle competenze ed è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche al fine di garantire la funzionalità e il miglioramento costante dei servizi.

Art. 8 Validazione e certificazione delle competenze

1. Sono oggetto di validazione e di certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove conformi a quanto definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Le competenze validabili o certificabili, intese come insiemi strutturati di conoscenze e di abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni ricomprese nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 9, o a parti delle stesse, fino al numero totale delle competenze costituenti l'intera qualificazione.
3. La Provincia provvede alla validazione e alla certificazione delle competenze anche avvalendosi di soggetti, pubblici o privati, a tal fine accreditati; nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze è comunque garantito il rispetto del principio di terzietà e indipendenza.
4. La validazione e la certificazione delle competenze sono attivate su richiesta dell'interessato e hanno in esito il rilascio di documenti di attestazione, che costituiscono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto degli standard minimi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013.
5. Al fine di favorire accessibilità e pari opportunità alla validazione e alla certificazione delle competenze, sono assicurate opportune misure di informazione, sensibilizzazione, sostegno e accompagnamento per individui e organizzazioni.
6. Con regolamento sono definiti i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accreditamento previsto dal comma 3. Il medesimo regolamento può prevedere che il servizio di validazione e di certificazione delle competenze sia erogato da soggetti autorizzati, disciplinando anche l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro.

Art. 9**Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali**

1. Il repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali costituisce il quadro di riferimento unitario delle qualificazioni per il sistema provinciale di certificazione delle competenze, da realizzarsi anche attraverso la progressiva armonizzazione dei repertori provinciali esistenti.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di costituzione, gestione, implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale nonché le misure necessarie per il raccordo con il repertorio nazionale, in conformità con gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e con gli orientamenti della programmazione provinciale.

Art. 10**Libretto formativo del cittadino**

1. La Provincia, al fine di garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, promuove l'adozione del libretto formativo del cittadino, previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2. La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), avviene in conformità al formato del libretto formativo del cittadino.

Capo IV**Comunità di studio****Art. 11****Promozione delle comunità di studio**

1. La Provincia valorizza le proposte di apprendimento informale promosse dalle comunità di studio. Le comunità di studio sono comunità di apprendimento informale promosse da gruppi della società civile, autogestite senza alcuna gerarchizzazione organizzativa, fondate sull'eguaglianza e sulla cooperazione solidale dei propri componenti, sul metodo del dialogo come modalità utile per lo scambio di informazioni e conoscenze. Le comunità di studio si formano con un numero contenuto di partecipanti, si basano sull'autofinanziamento e sulla gratuità dell'apporto personale all'attività comunitaria e non rilasciano alcuna certificazione ai singoli partecipanti.
2. La Provincia può validare e certificare le competenze acquisite con la partecipazione alle attività delle comunità di studio, secondo quanto previsto dal capo III.

Art. 12**Riconoscimento e sostegno delle comunità di studio**

1. Gli enti locali possono riconoscere le comunità di studio previste dall'articolo 11 come gruppi di cittadini attivi. La richiesta di riconoscimento deve specificare in particolare l'argomento di studio, l'obiettivo scelto dalla comunità di studio, il percorso temporale di approfondimento, le modalità di autogestione e il metodo di mutuo scambio di informazione, competenze e conoscenze.
2. La Provincia, gli enti locali e le istituzioni scolastiche e formative possono sostenere le comunità di studio attraverso:
 - a) la messa a disposizione di adeguati spazi;
 - b) forme di accesso agevolato alle attività culturali previste nel percorso di approfondimento della comunità di studio;
 - c) forme di agevolazione per il trasporto collettivo collegato con le iniziative previste dalla lettera b) nell'ambito del percorso di approfondimento della comunità di studio.
3. Alle esperienze delle comunità di studio riconosciute è data diffusione attraverso il portale istituzionale della Provincia.
4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo.

Capo V
Disposizioni finali**Art. 13**
Informazioni sull'attuazione della legge

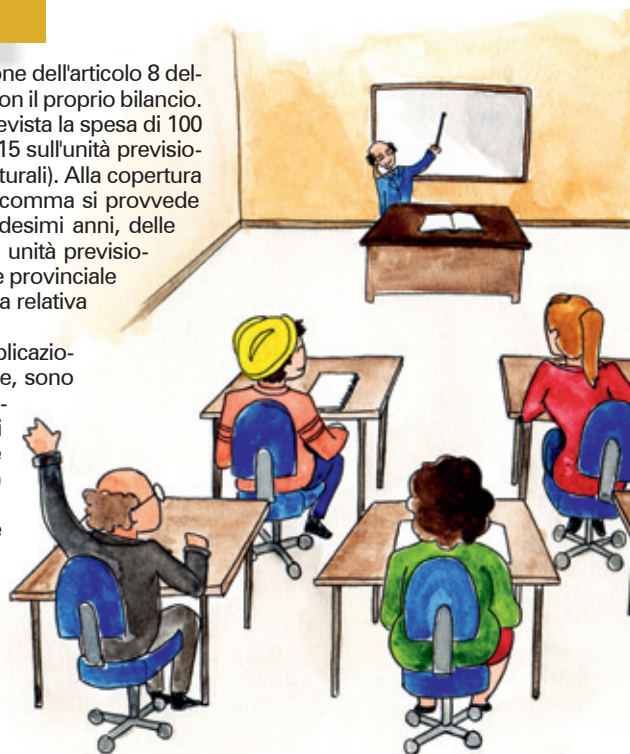
1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.

Art. 14
Disposizione transitoria

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per attivare il sistema provinciale di certificazione delle competenze, previsti dagli articoli 7, 8 e 9. Dalla data di entrata in vigore di questa legge possono comunque essere promosse azioni sperimentali, a partire da quelle già in essere, per l'attivazione delle procedure di validazione delle competenze.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.
2. Per i fini dell'articolo 12 della presente legge è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 sull'unità previsionale di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'articolo 81, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
3. Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 5, della presente legge, sono assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).



pag.32

Segui l'iter della legge:

L'iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 10/2013 può essere seguito sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it). Nella banca dati "codice provinciale" si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonché tutte le future modifiche alla legge provinciale 10 del 2013.

Ecco anche il codice QR per un'eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tramite smartphone.

LEGGE PROVINCIALE
1 luglio 2013, n. 10

Fondo unico spettacolo

**Modificazioni
della legge provinciale
sulle attività culturali:
interventi a favore
dello spettacolo**

pag.33



Introduzione



Il consigliere provinciale Margherita Cogo (Pd), prima firmataria del disegno di legge 327/XIV:

“Lo spettacolo, le rappresentazioni artistiche a beneficio del pubblico, sono una componente essenziale della cultura, un fattore di aggregazione, di sviluppo economico e sociale e di crescita del territorio. Anche il mon-

do dello spettacolo, però, per garantire risultati di un certo livello, richiede professionisti preparati e specializzati, in grado di fornire nel loro campo prestazioni di eccellenza.

La legge recentemente approvata, che va a modificare la legge provinciale sulla disciplina delle attività culturali, rimarca l'importanza dello spettacolo per l'ambiente culturale trentino, evidenzia tra le finalità legislative la promozione e la diffusione dello spettacolo, la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico, la promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo.

Per garantire efficacia a queste disposizioni viene istituito il Fondo unico per lo spettacolo destinato al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzate nell'ambito dello spettacolo ed in particolare progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati anche favorire l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo.

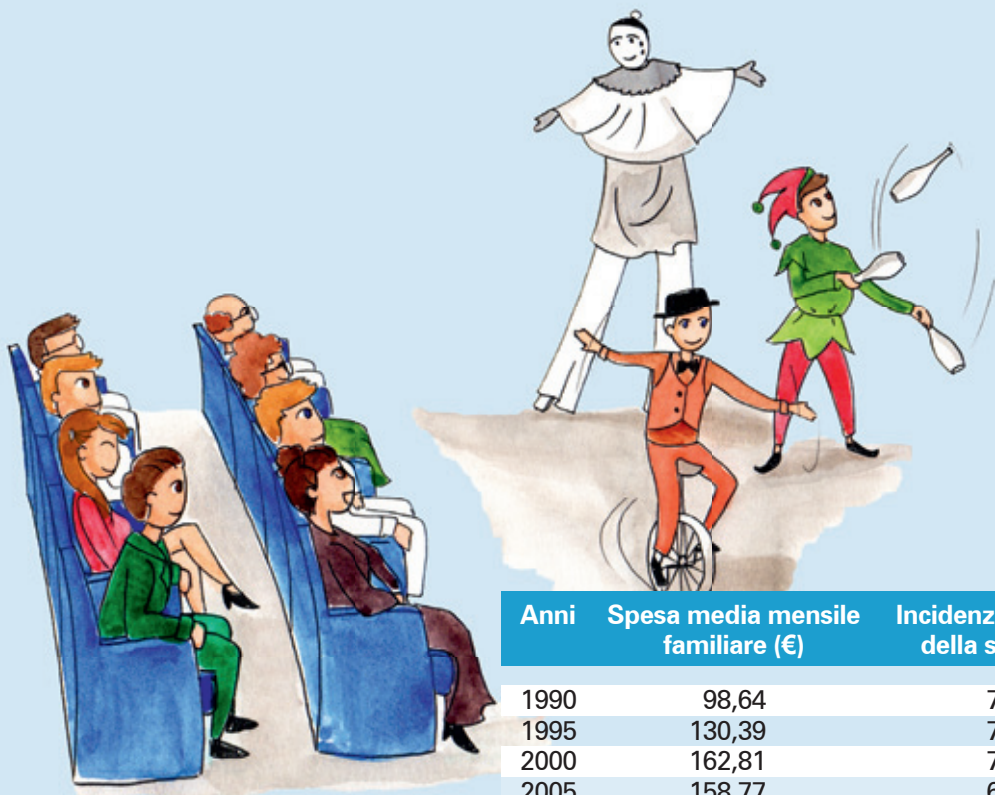
Non può essere però l'ente pubblico l'unico e neppure il principale realizzatore e promotore di spettacolo, ma, al contrario, una autentica crescita culturale anche in ambito dello spettacolo può venire solo dall'iniziativa privata, libera da vincoli di ogni tipo. Nell'attuale contesto economico, ed in una realtà piccola come il Trentino, però l'accesso al credito per le imprese che operano in un ambito così aleatorio come quello culturale può essere particolarmente faticoso. Per questo motivo, oltre al Fondo unico per lo spettacolo, si pongono le condizioni per facilitare l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo”.

Quanto "si divertono" i trentini:

"Tutti i dati ISTAT relativi alle caratteristiche socio-culturali dei trentini evidenziano una partecipazione alla vita pubblica piuttosto elevata, mediante la frequentazione di iniziative culturali, turistiche, sportive e di intrattenimento vario. Nel 2011 sono stati registrati oltre 25.000 eventi in provincia di Trento che hanno generato quasi 1,4 milioni di ingressi. Per quanto siano in calo i dati di offerta e di domanda di eventi vari negli ultimi due anni, rappresentano comunque

un importante indicatore della vitalità del territorio trentino. A ciò si aggiunga che i trentini hanno speso nel 2011 oltre 24 milioni di euro, in particolare per le attività di ballo e intrattenimento musicale, cinematografiche, teatrali e per spettacoli sportivi. Il volume di affari, inteso come stima complessiva dei ricavi degli organizzatori di eventi, si aggira intorno ai 42 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto al 2010".

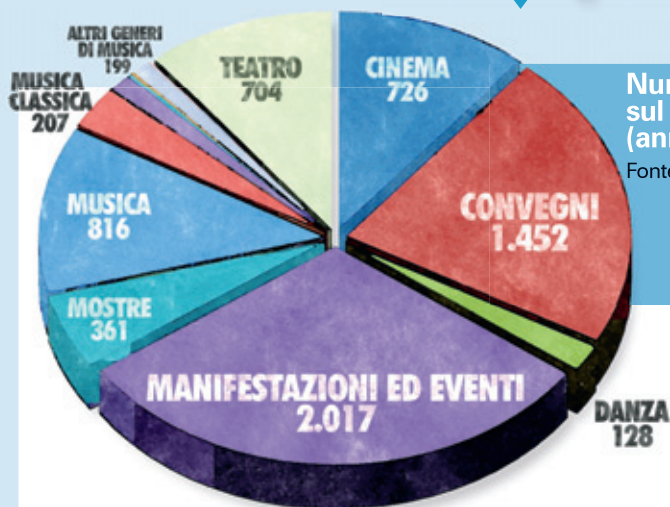
(da: "Rapporto annuale sulle attività culturali 2011 - Pa.t.")



Spesa media mensile familiare per spettacoli, istruzione e cultura (1990-2010)

Fonte: Pat, Servizio Statistica

Anni	Spesa media mensile familiare (€)	Incidenza sul totale della spesa (%)
1990	98,64	7,3
1995	130,39	7,3
2000	162,81	7,1
2005	158,77	6,0
2006	159,22	6,1
2007	168,90	6,6
2008	193,87	7,5
2009	136,16	6,0
2010	172,46	6,7



Numero di spettacoli realizzati sul territorio trentino per genere (anno 2011)

Fonte: TrentinoCultura

Composizione delle entrate e delle uscite dei progetti finanziati dalla PAT nell'ambito delle attività dei soggetti convenzionati (anno 2011)

Fonte: elaborazione OPAC su dati PAT

Voci di entrate	Importo	%	Voci di uscite	Importo	%
Stato	186.046,00	3,9	Costi di produzione	3.450.501,08	68,3
Contributi Regionali	317.730,00	6,6	Costi di promozione	517.981,18	10,3
Contributi Provinciali	2.132.454,55	44,5	Costi generali	1.025.511,50	20,3
Contributi Comunali	785.953,79	16,4	Altro	60.763,00	1,2
Unione europea	31.482,50	0,7	TOTALE USCITE	5.054.756,76	
Altri contributi dal pubblico	155.633,32	3,2			
Altri contributi dal privato	230.394,33	4,8			
Tot. contributi	3.839.694,49	80,2			
Incassi/Ricavi da attività	668.867,55	14,0			
Altre entrate	176.688,45	3,7			
Risorse proprie	104.214,05	2,2			
Tot. entrate da attività	949.770,05	19,8			
TOTALE ENTRATE	4.789.464,54				

Perché serviva una nuova legge:

la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - "Disciplina delle attività culturali" - all'articolo 21 dettava già alcune "Disposizioni a favore dello spettacolo", ma piuttosto generiche. L'obiettivo di questa legge è invece quello di prestare attenzione alle specifiche esigenze di chi produce spettacolo in Trentino, favorendo la crescita della professionalità, della qualità, della formazione.

Cosa prevede la legge:

- ▶ la promozione da parte della Provincia Autonoma dell'accesso al credito per le imprese che operano nel campo della cultura, con la concessione di finanziamenti agli enti di garanzia (come da legge provinciale sugli incentivi alle imprese);
- ▶ l'impegno della Provincia Autonoma per assicurare autonomia e libertà all'imprenditoria che opera nel settore dello spettacolo. Questa affermazione si aggiunge a quella già contenuta nella legge provinciale sulle attività culturali: "La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica";
- ▶ l'istituzione del **Fondo unico provinciale per lo spettacolo**, che finanzia progetti, iniziative e attività nel settore. Molti sono gli obiettivi dichiarati del Fondo e della legge stessa: formazione del personale che opera nello spettacolo, sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore, valorizzazione del patrimonio di tradizioni culturali trentine, ma anche ricerca e innovazione, riconoscimento delle espressioni artistiche di strada, aumento del volume di pubblico agli spettacoli, sviluppo delle collaborazioni tra gestori di teatri e produttori di spettacolo privi di una struttura stabile.

pag.37

L'iter della legge in Consiglio provinciale:

La legge – che va a modificare la preesistente l.p. 15/2007 – è in vigore dal 17 luglio 2013. L'approvazione è avvenuta in Consiglio provinciale nella seduta del 19 giugno 2013 (19 sì, 11 astensioni). Al precedente 20 maggio risale il via libera – con l'astensione del consigliere espressione della Lista Civica per Divina Presidente – anche della IV Commissione legislativa, presieduta da Mattia Civico. Il testo prende origine dal disegno di legge 327/XIV, depositato l'1 agosto 2012 da Margherita Cogo con Mattia Civico, Sara Ferrari, Michele Nardelli, Andrea Rudari e Luca Zeni (Pd).



I comuni col maggior numero di eventi (anno 2011)

Fonte: TrentinoCultura

Trento	3.321
Rovereto	1.102
Riva del Garda	439
Pergine Valsugana	305
Arco	217
Levico Terme	213
Predazzo	201
Cavalese	193
Borgo Valsugana	192
Folgaria	190
Canazei	159
Cles	149
Baselga di Pinè	148
Madonna di Campiglio	135
Tesero	123
Peio	118
Folgarida	117
San Martino di Castrozza	117
Brentonico	115
Mori	113

pag.38



Spettacolo in Trentino, alcuni link:

- ▶ www.trentinospettacoli.it
- ▶ www.cdmrovereto.it
- ▶ www.orienteoccidente.it
- ▶ www.centrodelladanza.it
- ▶ www.cofas.it
- ▶ www.trentospettacoli.it
- ▶ www.teatroportland.it
- ▶ www.perginefestival.it
- ▶ www.estroteatro.it
- ▶ www.clubarmonia.it
- ▶ www.trentofestival.it
- ▶ www.musicarivafestival.it
- ▶ www.artesella.it
- ▶ www.trentinofilmcommission.it



Il testo della legge:

LEGGE PROVINCIALE
22 luglio 2013, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo

B.U. 2 luglio 2013, n. 27, supplemento n. 2

pag.39

Art. 1

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente: "3 ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)."

Art. 2

Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente: "1 bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale sulle attività culturali

1. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

Fondo unico provinciale per lo spettacolo

1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.
2. Il fondo è destinato al finanziamento di progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, e in particolare progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:
 - a) promuovere la diffusione dello spettacolo;
 - b) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;
 - c) favorire l'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo;
 - d) valorizzare le espressioni artistiche tradizionali e contemporanee;

- e) promuovere il recupero del patrimonio storico e linguistico del teatro dialettale e della musica popolare;
 - f) riconoscere le espressioni artistiche di strada come forma di spettacolo;
 - g) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione;
 - h) valorizzare il patrimonio storico-artistico afferente allo spettacolo;
 - i) avvicinare nuovo pubblico allo spettacolo, con particolare riguardo ai giovani;
 - j) favorire la collaborazione tra soggetti produttivi privi di un teatro e i gestori di teatri pubblici e privati per la realizzazione di residenze temporanee.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti l'entità del fondo, la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21."

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali) e 35.5.210 (Investimenti per le attività culturali), per i fini dell'articolo 21 della legge provinciale sulle attività culturali.
2. Dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) per i fini dell'articolo 34 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Segui l'iter della legge:



L'iter dei disegni di legge che stanno alla base della legge provinciale 11/2013 può essere seguito sul sito internet del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it). Nella banca dati "codice provinciale" si trova il testo della legge e verranno pubblicati anche i regolamenti attuativi oggi non ancora adottati dalla Giunta provinciale, nonché tutte le future modifiche alla legge provinciale 11 del 2013.

Ecco anche il codice QR per un'eventuale consultazione diretta delle pagine web relative, tramite smartphone.

Indice:

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2013, n. 5 - Valutazione delle leggi

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia

Introduzione	1
L'obiettivo della legge	3
Le clausole valutative nelle leggi provinciali	4
La produzione legislativa in Consiglio provinciale (XIV LEGISLATURA)	5
Cosa prevede la legge	6
L'iter della legge in Consiglio provinciale	7
Il punto di vista di Camillo Lutteri, dirigente del Servizio legislativo del Consiglio provinciale di Trento	7
Il testo della legge	8

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 10 - Apprendimento permanente

Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze

Introduzione	20
Cosa s'intende per "apprendimento permanente" (lifelong learning)	22
Perché c'era bisogno di una legge	23
Cosa prevede la legge	25
L'iter della legge in Consiglio provinciale	26
Il punto di vista di Luciano Covi, direttore dell'Iprase (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa)	26
Il testo della legge	27

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2013, n. 11 - Fondo unico spettacolo

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo

Introduzione	34
Quanto "si divertono" i trentini	35
Perché serviva una nuova legge	36
Cosa prevede la legge	37
L'iter della legge in Consiglio provinciale	37
Il testo della legge	39

7giorni dal Consiglio Provinciale
Consiglio della Provincia autonoma di Trento.
Anno XVIII nr. 406 - Agosto 2013.
Spedizione in abbonamento postale - 70% NE/TN
Tassa Pagata/Taxe Parçue/Economy/Compatto.

edito dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
via Mancì, 27 - 38122 Trento

Direttore responsabile:
Giustino Basso

Testi e coordinamento:
Luca Zanin

Segreteria di redazione:
via Mancì, 27 - 38122 Trento
- Angela Giordani
- Alessandra Bronzini

Collaborazioni:
Servizio legislativo (Camillo Lutteri)

Progetto grafico:
Mottes prj

Illustrazioni:
Sara Perotti

Stampa:
Litografia EFFE e ERRE snc
via E. Sestan, 29 - 38121 Trento

Stampato su carta ecologica

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e i prossimi numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, telefonando allo **0461/213226**, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento